

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 44 - TESTO VIGENTE dal 02/02/2007

**Destinazione dei beni immobili e mobili già di pertinenza del compendio minerario di Raibl siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.**

**Art. 4**

*Alienazione degli alloggi*

1. Gli alloggi di cui all' articolo 2, dopo la realizzazione del programma di intervento di manutenzione straordinaria previsto dal comma 2 dell' articolo 6, possono essere ceduti in proprietà agli attuali assegnatari che ne facciano richiesta e che, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell' articolo 3, lettere a), b) e c), non siano proprietari, o nudi proprietari, di altro alloggio, sito nel comune di Tarvisio, adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24 della legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.

(1)

2. Nel caso in cui il richiedente sia proprietario, o nudo proprietario, di altro alloggio adeguato in comune di Tarvisio, il medesimo deve essere alienato entro tre mesi dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.

**2 bis.**

( ABROGATO )

(2)(3)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 38/1996

2 Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 12, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

3 Comma 2 bis abrogato da art. 6, comma 22, L. R. 3/2002